



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

## DECISIONE

**Ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di Giustizia**

### **PROCEDIMENTO N. 28s/2016 A CARICO DI LEONARDO TATINI**

- A seguito del rapporto informativo inoltrato dal Circolo "Golf Club Sant'Anna" in data 20 giugno 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti del minore signor Leonardo Tatini, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf ([www.federgolf.it](http://www.federgolf.it));
- Nel citato rapporto informativo si segnalava che il minore Leonardo Tatini in occasione della gara "ACI Golf 2016" disputatasi presso il "Golf Club Sant'Anna" in data 12 giugno 2016, aveva consegnato uno score non conforme al risultato effettivamente conseguito, avendo segnato a numerose buche molti colpi in meno di quelli realmente effettuati;
- In data 19 settembre 2016 l'esponente Giudice Sportivo dei Minori comunicava a Leonardo Tatini la data di fissazione della decisione e lo convocava per l'udienza dell'11 ottobre 2016, poi rinviata al 19 ottobre 2016 per impedimento dell'avv. Guido Camera che aveva depositato una memoria con documenti allegati, in qualità di difensore del minore;
- In data 19 ottobre 2016 si teneva pertanto tale udienza alla quale partecipava il minore Leonardo Tatini, accompagnato dai genitori e assistito dall'avv. Guido Camera, che si riportava al contenuto della

memoria depositata e ai documenti ivi allegati; il minore Leonardo Tatini dichiarava di avere commesso una leggerezza di cui si è amaramente pentito e di cui si scusava sentitamente.-

- Dichiarava altresì che, dall'epoca del fatto, non ha più giocato a golf, sentendosi in colpa per quanto successo; l'avv. Camera chiedeva l'emanazione di una sentenza contenuta nei minimi possibili, vista la giovane età del ragazzo ed il suo reale e sentito pentimento.-
- L'esponente Giudice si riservava quindi di decidere, trattenendo a tal fine il procedimento.-

oooooooooooooooooooooooooooo

All'udienza del 19 ottobre scorso il minore Leonardo Tatini ha dimostrato di essere sinceramente pentito di quanto è accaduto e si è ripetutamente scusato con l'esponente Giudice.-

La circostanza che il minore non si sia più accostato al gioco del golf, avvalga il suo senso di colpa, dimostrando concretamente un pentimento più che sentito da parte del medesimo.-

La macroscopica alterazione dello score, nella sua assoluta evidenza, porta l'esponente Giudice a pensare alla più totale assenza di potenzialità ingannatoria, così come rilevato dall'avv. Camera nella sua memoria.-

Le dichiarazioni rilasciate e sottoscritte dal Presidente del Circolo "Golf Club Sant'Anna", signor Roberto Damonte, dalla responsabile dell'attività giovanile della F.I.G. regione Liguria, dott.ssa Cristina

Acquarone, dal maestro di golf signor Jacopo Guido, concordano nel segnalare un corretto comportamento del signor Tatini, sia in campo che fuori.-

Tutte le suesposte circostanze, oltre alla giovanissima età del minore e il fatto che, comunque, per un giocatore minorenni sarebbe stato impossibile accedere ai premi e alla finale nella gara in contestazione (cosa di cui il Tatini era consapevole perché informato dai signori Angelo Giusto e Marina Damonte, come da dichiarazione degli stessi allegata alla memoria dell'avv. Camera) porta l'esponente Giudice a contenere l'entità della sanzione prevista nell'atto di convocazione.-

#### TUTTO CIO' PREMESSO

- Visti gli atti del procedimento N. 28s/2016 relativi al minore Leonardo Tatini;
- Valutato il contenuto della memoria depositata dall'avv. Guido Camera e le dichiarazioni alla medesima allegate, che induce l'esponente Giudice a ritenere che l'illecito commesso dal minore Leonardo Tatini debba considerarsi una leggerezza dovuta alla giovanissima età dello stesso;
- Valutato il comportamento tenuto dal Tatini durante l'udienza ed il sentito pentimento manifestato e dimostrato anche dal fatto di non avere più giocato a golf;
- Considerato quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Giustizia e tenuto conto di quanto disposto dall'art. 20 e dall'art. 14 primo comma n. 6) dello stesso Regolamento,

la sottoscritta Avv. Paola Bianchi Cassina, nella sua qualità di Giudice Sportivo per i Minori, infligge a Leonardo Tatini la sanzione della squalifica temporanea consistente nella perdita del diritto di svolgere attività sportiva nell'ambito della Federazione Italiana Golf per un periodo di 6 (sei) mesi dalla data della presente decisione (la squalifica pertanto terminerà in data 25 aprile 2017).-

Bergamo, 25 ottobre 2016.-

Il Giudice Sportivo per i Minori

Avv. Paola Bianchi Cassina